



*Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetto che esercita Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.*

**ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI GRUPPO
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE DI INTESA SANPAOLO
S.P.A., SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO
E SOGGETTI RILEVANTI EX ART. 136 TUB**

REGOLE E PROCEDURE DELIBERATIVE DI

**FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE
BANKING S.P.A.**

AI SENSI DEL:

- I) PARTE III, CAP. 11, DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
(CIRCOLARE 285 DEL 17 DICEMBRE 2013)**
- II) ART. 136 D.LGS. 385/1993**

1. Premessa

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si è dotato di presidi speciali per governare il rischio derivante da situazioni di potenziale conflitto di interessi, connesse alla posizione di particolare prossimità di alcune entità rispetto ai centri decisionali dell'impresa.

Il sistema di controlli derivante dalla regolamentazione, nel suo complesso, intende assicurare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni del gruppo societario nell'interesse della sua sana e prudente gestione. A tal fine, specifiche procedure di gestione del rischio devono essere applicate alle decisioni e ai rapporti contrattuali che riguardano operazioni con gli esponenti, i key manager, i principali azionisti, le entità controllate e collegate ed altre entità connesse.

In specie, il Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetti collegati del gruppo e soggetti rilevanti ex art. 136 TUB (di seguito il "**Regolamento OPC di Gruppo**") è stato adottato allo scopo di dare attuazione sia alla normativa riguardante le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2391 bis c.c.), sia alla normativa riguardante il gruppo bancario (art. 53 TUB), nonché alle norme bancarie sulle obbligazioni degli esponenti bancari, richiamate in dettaglio nel Regolamento stesso.

Tutte le Società del Gruppo sono tenute a recepire tale Regolamento ed a darne applicazione.

Il Regolamento OPC di Gruppo prevede procedure e controlli che si riferiscono ai rapporti con soggetti che appartengono ad ambiti normativi parzialmente sovrapponibili, rispetto ai quali l'operatività del Gruppo è sottoposta a misure di tipo diverso: le "**Parti correlate di Intesa Sanpaolo**", i "**Soggetti collegati di Gruppo**" e gli "**Esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili**" ai sensi dell'art. 136 D.lgs. n. 385/1993 (tutti collettivamente qualificati come "**Soggetti Rilevanti**"), di cui il Regolamento precisa le definizioni.

I presidi disposti a livello di Gruppo riguardano in sostanza:

- il processo di istruttoria e deliberazione per le operazioni con i Soggetti Rilevanti
- l'informativa agli Organi sociali per le operazioni concluse con parti correlate e con soggetti collegati;
- l'informazione al mercato per le operazioni con parti correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Banca**"), ha recepito e fatto proprio il Regolamento OPC di Gruppo, dando pertanto la propria completa adesione alle regole ed alle misure di indirizzo e coordinamento ivi definite, impegnandosi ad assicurarne l'effettiva applicazione in coerenza con il Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario o TUB) e dell'art. 114 del D.Lgs. n.58/1998 (Testo Unico Finanziario o TUF).

La Banca è inoltre diretta destinataria, anche quale componente del Gruppo, della normativa di vigilanza attuativa dell'art.53 del Testo Unico Bancario, successivamente trasposta nelle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte III, cap. 11) (di seguito anche il "**Provvedimento Banca d'Italia**").

In particolare, in coerenza con il Regolamento OPC di Gruppo, la Banca è tenuta a dotarsi di proprie procedure istruttorie e/o deliberative per le operazioni con le Parti correlate di Capogruppo ed i Soggetti collegati di Gruppo e dei connessi presidi e di proprie misure di controllo interno per le attività di rischio nei confronti di tali soggetti.

La Banca, inoltre, è tenuta ad adottare procedure interne che regolino l'operatività con i propri Esponenti e soggetti ad essi connessi ai fini dell'art. 136 TUB, in coerenza con la norma bancaria e con la disciplina prevista nel Regolamento OPC di Gruppo, nonché ad assicurare i presidi di informativa e documentazione previsti in attuazione dell'art. 88 della Direttiva UE 2013/36 come modificato dalla Direttiva UE 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V).

Pertanto, la Banca, con il presente Addendum, in coerenza con il quadro delineato nel Regolamento OPC di Gruppo, aggiorna le misure di attuazione delle normative sopra menzionate ed adotta specifiche regole e procedure deliberative e d'informativa agli Organi sociali, prevedendo corrispondenti condizioni di esenzione, per le operazioni effettuate dalla Banca nei confronti dei Soggetti Rilevanti.

Il presente Addendum, per quanto attiene all'operatività della Banca, integra il Regolamento OPC di Gruppo, fermo restando che quest'ultimo ne costituisce a tutti gli effetti il quadro di riferimento per le definizioni utilizzate, l'interpretazione e l'applicazione.

L'Addendum è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e del Collegio Sindacale della Banca.

Le successive modificazioni ed integrazioni saranno adottate facendo ricorso alla stessa procedura.

2. Consiglieri Indipendenti / Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati

2.1 Composizione e funzionamento

Il Provvedimento Banca d'Italia prevede che nel processo finalizzato all'approvazione di operazioni con Soggetti Collegati, i Consiglieri di Amministrazione indipendenti svolgano un ruolo qualificato.

La Banca assegna tale ruolo al proprio Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, di seguito "**Comitato**", costituito in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento del Comitato che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, e ne ha nominato i componenti.

Il Comitato è composto da tre Consiglieri non esecutivi, in maggioranza indipendenti, per tali intendendosi i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa bancaria (DM 169/2020) e dallo Statuto della Banca e di cui sono assicurate condizioni di non correlazione con le operazioni da deliberare.

I componenti del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri Consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, ad astenersi dalla determinazione.

2.2 Funzioni

Salvi i casi di esenzione disciplinati al paragrafo 5, il Comitato è tenuto a rilasciare un parere preventivo e motivato:

- ✓ sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione con Soggetti Collegati di Gruppo;
- ✓ sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Il parere non è vincolante per l'organo deliberante l'operazione.

Il Comitato, o uno o più componenti dallo stesso delegati, è coinvolto nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle Operazioni di maggiore rilevanza (come definite nel Regolamento OPC di Gruppo), attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Il Comitato, nell'esercizio delle funzioni consultive indicate, può avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Banca, secondo quanto definito nel regolamento di funzionamento del Comitato.

3. Regole deliberative

In coerenza con il Regolamento OPC di Gruppo, le operazioni con le Parti Correlate ISP e con i Soggetti Collegati del Gruppo devono essere approvate secondo procedure diversificate in base alla natura dell'operazione, in particolare a seconda che le operazioni siano di minore rilevanza, di maggiore rilevanza, o di competenza assembleare, secondo la classificazione adottata nel Regolamento OPC di Gruppo.

Le procedure deliberative non trovano applicazione, in tutto o in parte, nel caso in cui ricorra una delle specifiche esenzioni indicate nel paragrafo 5.

3.1 Operazioni di minore rilevanza

Le Operazioni di minore rilevanza saranno sottoposte, a seconda delle differenti categorie di controparti:

- a) al benessere della Capogruppo, nei casi e secondo il procedimento definito in dettaglio nel Regolamento OPC di Gruppo (cfr. par. 8.2.1), per le operazioni con Parti Correlate ISP o con Soggetti Collegati di Gruppo;
- b) al preventivo parere motivato non vincolante del Comitato, secondo quanto illustrato al paragrafo 2.2, per le operazioni con Soggetti Collegati di Gruppo;
- c) alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, salvi i casi di urgenza, per le operazioni con Parti Correlate ISP o con Soggetti Collegati di Gruppo.

La delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere del Comitato, è in ogni caso necessaria per le operazioni che non sono esenti ai sensi del paragrafo 5, salvi i casi di urgenza come di seguito specificati, e segue il benessere della Capogruppo.

Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti punti b) e c), la struttura proponente l'operazione è tenuta a fornire al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione informazioni complete e adeguate sull'operazione, che attestino l'istruttoria condotta, in coerenza con i criteri indicati nel Regolamento OPC di Gruppo (cfr. par. 7).

A tal fine, previo coordinamento con le funzioni di Capogruppo competenti per materia, la proposta descrittiva dell'operazione, corredata della documentazione di supporto, deve essere trasmessa a entrambi gli Organi, tramite le relative Segreterie, almeno 3 giorni prima delle rispettive riunioni.

Il parere motivato del Comitato è trasmesso all'Amministratore Delegato e Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca tramite le strutture che svolgono funzioni di Segreteria del Consiglio di Amministrazione. L'operazione è successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il verbale della delibera di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Gli amministratori coinvolti nell'operazione, ovvero che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, si astengono dalla votazione sulla stessa, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 53, comma 4, del Testo Unico Bancario.

Nel caso in cui l'operazione sia deliberata in presenza di un parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato. La delibera è portata tempestivamente a conoscenza del Comitato, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Nei casi di urgenza:

- ✓ il benessere della Capogruppo può essere richiesto tramite l'apposita procedura prevista nel Regolamento OPC di Gruppo,

- ✓ la deliberazione può essere adottata dall'organo o struttura della Banca con le competenze deliberative stabilite dalle facoltà di autonomia gestionale o dalle disposizioni applicabili alla Banca; in tale caso il Consiglio di Amministrazione ne riceve informativa, con particolare riguardo alle ragioni dell'urgenza, alla prima riunione utile.

3.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Per le Operazioni di maggiore rilevanza si applicano le regole per le Operazioni di minore rilevanza, con le aggiunte e le eccezioni di seguito indicate:

- a) benestare di Capogruppo
Si applica l'apposita procedura di benestare disciplinata al paragrafo 8.2.2 del Regolamento OPC di Gruppo
- b) parere del Comitato e
- c) delibera dell'organo amministrativo.

Non si può fare ricorso alla procedura di urgenza.

La Struttura che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, ad inviare tempestivamente un flusso informativo completo e aggiornato al Comitato (o ad uno o più componenti dallo stesso delegati). Il flusso informativo è attivato su indicazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, appena ricorrono le condizioni concrete richieste, con contestuale informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato (o uno o più componenti dallo stesso delegati) ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Nel caso in cui il Comitato esprima un parere negativo o condizionato a rilievi, l'operazione, corredata della documentazione di supporto, previa valutazione della Struttura proponente, deve essere sottoposta all'esame del Collegio Sindacale, il quale rilascerà, secondo quanto stabilito dal Provvedimento Banca d'Italia, il proprio parere sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Di tali circostanze è data pronta informativa alla Capogruppo.

La delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato, ed eventualmente dal Collegio Sindacale, organi ai quali, così come all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, viene tempestivamente comunicata.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione porta l'operazione a conoscenza della successiva Assemblea degli azionisti.

Le disposizioni del presente paragrafo trovano applicazione anche per il caso in cui la soglia di maggiore rilevanza, come identificata nell'Allegato 3 del Regolamento OPC di Gruppo, sia superata per effetto del cumulo di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e compiute nel corso di un medesimo esercizio con uno stesso Soggetto Collegato di Gruppo.

3.3 Operazioni di competenza assembleare

Le operazioni che devono formare oggetto di delibera dell'Assemblea dei soci dovranno seguire nella fase di istruttoria e proposta di deliberazione dell'Organo di Amministrazione le regole indicate nei precedenti paragrafi per le Operazioni di minore rilevanza e le Operazioni di maggiore rilevanza, tenuto conto della diversa tipologia di operazione.

3.4 Applicazione concorrente della disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB

Qualora l'operazione rientri per la Banca anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, tale norma deve avere comunque piena applicazione (v. par. 6).

Per quanto attiene alle fasi del procedimento pertanto:

- a) benestare di Capogruppo - troveranno applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 8.4 del Regolamento OPC di Gruppo;
- b) parere del Comitato - non sarà necessaria l'espressione del parere; al Comitato andrà comunque assicurata una informativa in coerenza con la categoria di operazione (successiva per operazioni di minore rilevanza o preventiva per operazioni maggiore rilevanza);
- c) delibera del Consiglio di Amministrazione - va approvata all'unanimità con esclusione del voto dell'esponente interessato e con voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale; non è consentita la procedura d'urgenza.

4. Informativa successiva agli Organi

Sulle operazioni con Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento è resa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre, al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle caratteristiche delle principali operazioni delegate in linea con quanto disposto dal Provvedimento Banca d'Italia.

L'informativa deve riguardare tutte le Operazioni, eccetto quelle di importo esiguo, concluse nel periodo, che siano qualificate come Operazioni di minore rilevanza e Operazioni di maggiore rilevanza, anche se esenti da procedura deliberativa, nonché tutte le operazioni che siano state comunque oggetto di procedura deliberativa aggravata ai sensi del Regolamento OPC di Gruppo.

Sono escluse le operazioni di minore rilevanza di finanziamento e di raccolta bancaria infragruppo, nel rispetto delle condizioni previste al paragrafo 9 del Regolamento OPC di Gruppo.

Per ciascuna delle operazioni concluse devono essere fornite le seguenti indicazioni:

1. le controparti con cui l'operazione è posta in essere e la natura della correlazione;
2. una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
3. le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
4. le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato nonché l'eventuale parere fornito da esperti indipendenti;
5. evidenza dell'eventuale deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato o del Collegio Sindacale;
6. evidenza del rispetto effettivo delle eventuali condizioni formulate nel parere favorevole, ove per esse previsto, del Comitato;
7. nel caso di operazioni considerate esenti dall'applicazione delle regole deliberative, illustrazione delle ragioni di esenzione e degli elementi di riscontro considerati rilevanti per l'esenzione stessa. In specie, per le operazioni ordinarie e a condizioni di mercato realizzate con controparti esterne al Gruppo, le strutture forniscono informazioni sui riscontri previsti nel paragrafo 7.3 del Regolamento OPC di Gruppo.

L'informativa deve essere rinnovata in caso di eventuali situazioni di anomalia riscontrate su operazioni già comunicate.

Per le operazioni di minore rilevanza con Società appartenenti al Gruppo, che siano ordinarie e a condizioni di mercato o standard, è prevista un'informativa di tipo aggregato su base annuale.

Per le delibere quadro, così come definite al paragrafo 8.3 del Regolamento OPC di Gruppo, i termini e contenuti dell'informativa sono quelli previsti per tale categoria di operazioni al paragrafo 9.2 del Regolamento in questione.

Sono assoggettate ad una informativa sintetica e tempestiva nei confronti del Comitato, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le decisioni che hanno ad oggetto la classificazione come "inadempienza probabile" ("Unlikely to pay") ovvero la classificazione a sofferenza - secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - di posizioni che riguardano Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo, sempre che il valore delle esposizioni superi l'importo di 250 mila euro se la controparte è una persona fisica e di 1 milione di euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica. Tali decisioni sono comunicate dalle competenti strutture della Banca.

Restano fermi gli obblighi d'informativa alla Capogruppo previsti dal Regolamento OPC di Gruppo.

5. Esenzioni

Il Regolamento OPC di Gruppo disciplina al paragrafo 5 le casistiche di esenzione, integrale o parziale, dagli adempimenti previsti dal Regolamento stesso.

Il presente paragrafo illustra il regime di esenzione nella particolare prospettiva della Banca.

5.1 Esenzioni generali

Sono considerate esentate dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC di Gruppo su istruttoria, deliberazione e informazione, le seguenti operazioni:

- ✓ le Operazioni di importo esiguo;
- ✓ le deliberazioni, comprese quelle assembleari, sulle remunerazioni degli Esponenti, conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche e alle politiche approvate dall'Assemblea della Banca in materia;
- ✓ le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato ed in coerenza con le Linee guida di governo dei rischi di liquidità del Gruppo approvate dagli Organi;
- ✓ gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- ✓ le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- ✓ le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

5.2 Esenzioni parziali

Le operazioni di seguito illustrate sono esentate dall'applicazione di specifiche disposizioni del Regolamento OPC di Gruppo.

Resta ovviamente ferma l'applicazione della procedura prevista dall'art. 136 TUB nei casi regolati da tale disposizione.

5.2.1 Operazioni Infragruppo

Il Regolamento OPC di Gruppo stabilisce un principio generale di esenzione dalle procedure deliberative e di benessere delle operazioni infragruppo, cioè realizzate dalla Banca con altra Società del Gruppo (società controllate da Intesa Sanpaolo), escluse in ogni caso le operazioni con controparti:

- i) in cui vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate ISP o di Soggetti Collegati di Gruppo (interessi definiti nel par. 5.2 lett. I del Regolamento OPC di Gruppo), o
- ii) che esercitano attività d'impresa non finanziaria, come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, che non siano soggette a direzione e coordinamento della Capogruppo.

La Banca applicherà la menzionata esenzione, sia per la procedura di benessere sia per la procedura deliberativa speciale interna alla Banca.

Vanno applicate le cautele istruttorie e le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 4).

Non ricadono in tali esenzioni le operazioni con Società collegate.

5.2.2 Operazioni di minore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato o standard

Sono definite ordinarie e a condizioni di mercato o standard le operazioni che rispettano i criteri indicati nell'Allegato 4 del Regolamento OPC di Gruppo.

Tali operazioni sono in generale esenti dalle procedure di benessere della Capogruppo e dalle procedure deliberative speciali interne alla Banca (par. 3).

Anche se ordinarie e a condizioni di mercato o standard, sono tuttavia da assoggettare alla procedura di benessere della Capogruppo e alle procedure deliberative speciali interne alla Banca le seguenti operazioni come indicate al paragrafo 5.2 lett. K del Regolamento OPC di Gruppo:

- ✓ le operazioni di minore rilevanza che comportano l'assunzione dei rischi da gestire in conformità alle regole di Gruppo sulle facoltà di concessione e gestione del credito, quando tali regole riservano agli Organi sociali della Capogruppo o al Comitato Crediti di Gruppo la competenza a deliberare o a rilasciare un parere di conformità. Per le operazioni realizzate a valere su plafond creditizi deliberati secondo le procedure del Regolamento OPC di Gruppo, si applica l'esenzione da benessere di Capogruppo (resta ferma la necessità di delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere del proprio Comitato, se le regole in materia creditizia stabiliscono che l'operazione sia di competenza del Consiglio della Banca);
- ✓ le operazioni di collocamento con acquisto e assunzione a fermo o con assunzione di garanzia realizzate dal Gruppo Intesa Sanpaolo ed aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti partecipativi quando il controvalore garantito dal Gruppo è superiore a Euro 250 mln;
- ✓ le "operazioni di maggior rilievo" per le procedure di risk management ai sensi delle Linee guida per il governo delle operazioni di maggior rilievo di Gruppo, definite in base alle regole di vigilanza sul sistema dei controlli interni;
- ✓ le operazioni di minore rilevanza realizzate dalla Banca con i Consiglieri di Amministrazione della Capogruppo e soggetti ad essi riconducibili ai sensi del par. 12.2 del Regolamento OPC di Gruppo, sempre che non si tratti di: i) operazioni di mera raccolta del risparmio (sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi) anche in forma di risparmio gestito o di prodotti di investimento assicurativo equiparabili; ii) operazioni, anche di finanziamento, che spettino all'esponente in qualità di dipendente, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi; iii) operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati senza rischio di credito.

In generale, la Banca è comunque tenuta a sottoporre al parere del proprio Comitato di Consiglieri indipendenti le operazioni con Parti Correlate ISP o Soggetti Collegati di Gruppo non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, anche se ordinarie e a condizioni di mercato, qualora tali operazioni siano soggette alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle regole aziendali della Banca stessa per la materia trattata.

Si precisa che, nell'ambito dei rapporti infragruppo, le condizioni applicate alle società controllate con interessi significativi di Parti Correlate ISP o di Soggetti Collegati di Gruppo sono considerate equivalenti a quelle di mercato o standard se identiche condizioni sono applicate anche ad altre società controllate in cui non vi siano tali interessi significativi.

Per le operazioni esentabili dalle procedure deliberative e/o di benessere vanno comunque applicate le cautele istruttorie e le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 4).

Per le Delibere Quadro valgono le regole fissate al paragrafo 8.3 del Regolamento OPC di Gruppo, con esclusione quindi del presente regime di esenzione.

5.2.3 Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza

Sono esenti dalle cautele istruttorie (par. 7 del Regolamento OPC di Gruppo) e dalle procedure deliberative e di benessere (par. 3).

Vanno applicate le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 4).

6. Rapporti con Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB

Per le operazioni con controparti rilevanti ex art. 136 TUB per la Banca, si rinvia alla sezione III del Regolamento OPC di Gruppo.

In particolare, l'istruttoria deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza formale e sostanziale che costituiscono il presupposto della riserva di competenza deliberativa, già indicata al precedente paragrafo 3.4. In particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le caratteristiche e le condizioni di ciascuna operazione, nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. Devono essere valutate le motivazioni e gli interessi dell'operazione, la sua convenienza per la società del Gruppo contraente e la correttezza sostanziale delle condizioni.

L'istruttoria deve essere curata dalle strutture competenti in funzione dell'operazione interessata, in coerenza con quanto disposto nella Sez. II, paragrafo 7 del Regolamento di Gruppo. Le delibere devono essere adeguatamente dettagliate e motivate, dando atto dell'avvenuta applicazione della normativa.

La Banca può concludere l'operazione solo previa "deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo".

Pertanto, è escluso il ricorso alle procedure deliberative di urgenza.

Sino al completamento della richiamata procedura deliberativa speciale dell'organo amministrativo, con l'acquisizione del parere favorevole da parte di tutti i componenti dell'organo di controllo, è tassativamente esclusa la possibilità di dare corso all'operazione.

Tutte le operazioni che siano state deliberate ai sensi dell'art. 136 TUB sono soggette ad informativa successiva agli Organi secondo le modalità indicate al paragrafo 4.

7. Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che *“i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta”*, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini del Regolamento OPC di Gruppo ⁽¹⁾.

La Banca, pertanto, deve assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti riguardanti i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca e nei confronti dei soggetti ad essi riconducibili, in coerenza con la disposizione in esame.

In particolare, si intendono riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Banca per gli adempimenti previsti dal presente paragrafo:

- a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
 - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
 - occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili - dalle competenti strutture creditizie, in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

Le disposizioni attuative del Regolamento OPC di Gruppo e dell'Addendum potranno stabilire misure di indirizzo e controllo.

8. Misure organizzative e Controlli

La Banca si coordina con le competenti funzioni di Capogruppo per assicurare che gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni siano adeguati ad assicurare il rispetto della normativa sulle parti correlate e i soggetti collegati nonché sui soggetti rilevanti ex art. 136 TUB, tanto per gli aspetti relativi alle procedure di istruttoria, delibera ed informativa successiva, quanto per quelli inerenti all'applicazione dei limiti operativi prudenziali.

In particolare, sono adottate le opportune misure attuative del Regolamento OPC di Gruppo e del presente Addendum per garantire che nell'ambito dei processi aziendali sia assicurata l'effettiva diffusione e la piena applicazione della normativa e dei sistemi di gestione delle operazioni e delle attività di rischio, in raccordo con le indicazioni delle funzioni di Capogruppo definite nel Regolamento OPC di Gruppo.

¹ Al riguardo, la Banca d'Italia ha disposto la diretta applicazione del disposto della direttiva a livello nazionale con l'atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013 del 30 giugno 2021. Ulteriori indicazioni in argomento sono state elaborate dall'EBA nell'ambito degli Orientamenti sulla Governance Interna del 2 luglio 2021.

A tal fine, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale assicura che alle funzioni aziendali competenti siano attribuite le necessarie responsabilità e dotazioni, anche in coerenza con i modelli organizzativi e le Linee guida di Compliance di Gruppo.